



FOCUS TEMATICI SULL'EDILIZIA

L'ecobonus sale al 120% per lavori fino al 31 dicembre 2022

Tre interventi ammessi: isolamento termico di facciate e/o coperture; sostituzione impianti termici con pompe di calore; sostituzione impianti a gasolio con quelli più efficienti

Nel nuovo decreto economico in arrivo, come anticipato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, entrerà il rafforzamento dell'eco-bonus cioè la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica negli edifici. L'idea è spingere fortemente sull'edilizia ai fini della ripresa economica. Secondo una delle ultime bozze del DEF il beneficio fiscale, che oggi è pari al 50% o al 65% in base agli interventi (80% nel caso del sismabonus), dovrebbe salire al 120% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Intanto ieri con il via libera del Senato al DEF e al nuovo scostamento del deficit per 55 miliardi, che ha fatto seguito a quello arrivato mercoledì dalla Camera, il Governo è ancora alla ricerca di una non semplice intesa nella maggioranza per sbloccare il varo del nuovo decreto già ufficialmente posticipato alla prima settimana di maggio.



Per il nuovo ecobonus, sarebbero tre le tipologie di interventi ammessi: isolamento termico delle facciate e/o delle coperture (ad esempio il "cappotto termico") fino a 60mila euro di spesa moltiplicati per il numero delle unità immobiliari del condominio; gli interventi di sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione (fino a 30mila euro di spesa moltiplicato per il numero di unità immobiliari); gli interventi di sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi (fino a 10mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari). Tuttavia anche tutti gli altri interventi oggi agevolati salirebbero al 120% se eseguiti contestualmente ad almeno uno di quelli inclusi nelle tre categorie sopra citate, quindi anche quelli che oggi sono al 50% come finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa.

Sulla sostenibilità per lo Stato del 120% potrebbero esserci valutazioni ancora da completare (ieri è circolata anche un'ipotesi, meno onerosa, al 110%) così come sulla platea delle spese agevolabili, ma sull'intenzione del governo di varare questo potenziamento ci sono ormai segnali ufficiali come dimostra il passaggio dell'intervento di ieri in Parlamento del premier (non a caso alla norma lavora anche il sottosegretario a Palazzo Chigi Riccardo Fraccaro). Di certo si studia anche un meccanismo di sconto in fattura. In sostanza il soggetto che ha diritto al beneficio avrebbe due opzioni: 120% spalmato negli anni

della detrazione, oppure 100% subito sotto forma di anticipo del fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore a sua volta verrebbe rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120%, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Decreto «Cura Italia» in Gazzetta, le 7 misure per l'edilizia e le costruzioni

Il decreto legge «Cura Italia» è stato pubblicato in Gazzetta

Ecco le principali novità in materia di lavoro e sicurezza che impattano sull'amministrazione delle imprese e sulla gestione di cantieri e maestranze

Dopo essere stato definitivamente convertito in legge (lo scorso 24 aprile dall'Aula della Camera) è approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile il decreto legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia". Di seguito le principali misure che producono un impatto anche sul settore delle costruzioni in materia di lavoro e sicurezza.



Integrazione salariale e Cassa integrazione in deroga - Articoli 19 e 22

L'aspetto di maggiore interesse per le imprese di costruzione in tema di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga sta nel fatto che la norma - confermata dalle successive indicazioni operative dell'Inps - consente di presentare la richiesta anche senza la consultazione dei sindacati. Quindi alle imprese non è richiesto alcun obbligo preventivo di informazione, consultazione

o esame congiunto. Nel caso di Cigs, l'esonero dall'accordo è stato esteso anche alle imprese che, indipendentemente dalla dimensione, hanno chiuso il cantiere per adeguarsi alle misure di emergenza anti- contagio.

Rinnovo contratti a termine - Articolo 19-bis

I datori di lavoro, in deroga alla norma ordinaria, potranno prorogare o rinnovare contratti a termine e contratti di somministrazione anche nei casi in cui in cantiere siano stati sospesi i lavori o sia stato deciso un orario ridotto.

Edilizia privata - Articolo 26

Il provvedimento estende le misure di confinamento dei lavoratori contagiati, anche agli addetti che operano nel settore privato. Ne consegue l'obbligo di quarantena precauzionale a tutti coloro abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che dall'estero fanno ritorno in Italia. Il lavoratore che si trova in quarantena perché positivo al Covid non potrà allontanarsi dalla sua abitazione. Il motivo della quarantena dovrà essere indicato dal medico che firma il certificato.

Smart working - Articolo 39

La concessione del diritto di avvalersi del cosiddetto "lavoro agile" - ove la mansione svolta lo consenta - viene esteso fino a tutto il periodo di durata dell'emergenza (attualmente il 31 luglio in tutta Italia) a favore di: lavoratori dipendenti disabili o che abbiano un disabile in famiglia; lavoratori immunodepressi o con una persona immunodepressa in famiglia.

Il Covid-19 è infortunio sul lavoro - Articolo 42

Il comma 2 dell'articolo 42 del DL Cura equipara di fatto il contagio da Covid-19 a infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze che ne conseguono in termini di responsabilità e obblighi a carico del datore di lavoro. La modifica della norma continua a essere oggetto di una azione di contrasto da parte delle Organizzazioni di categoria, CNA Costruzioni in prima fila, ma al momento senza esito. L'effetto immediato prodotto da questa misura in vista della riapertura generalizzata dei cantieri edili è quello di preoccupare moltissimo le imprese edili che – in caso di eventuale e mai auspicato contenzioso – potrebbero avere molte difficoltà a dimostrare di aver attuato il massimo del possibile ai fini della tutela della sicurezza e della salute delle persone. L'opera di contrasto diretto e indiretto a questa norma penalizzante per le imprese del settore è al centro dell'attenzione e dell'iniziativa di CNA Costruzione.

Licenziamenti collettivi - Articolo 46

Fino al 16 maggio viene confermato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali "per giustificato motivo oggettivo", prevedendo deroghe solo per gli addetti che passano da un appalto all'altro o che vengono licenziati e riassunti in ottemperanza a clausole sociali.

Sospensione termini procedimenti amministrativi - Articolo 103

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio conservano la loro validità fino a 90 giorni dopo la fine dell'emergenza.

In allegato: il testo del decreto legge pubblicato in Gazzetta

